

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 714)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1959

Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI SENATORI. — A termini dell'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sono devoluti alle Province di Trento e di Bolzano i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile *riscossa* nei loro territori.

La Regione ha chiesto che tale disposizione statutaria sia opportunamente integrata con una norma che attribuisca alle due province anche i nove decimi del tributo in parola afferente a redditi prodotti da stabilimenti ed impianti situati nel territorio di una delle province, ma appartenenti ad imprese industriali o commerciali che hanno la loro sede centrale nell'altra provincia o fuori della Regione.

In altri termini si avrebbe riguardo all'ubicazione degli stabilimenti e degli impianti, prescindendo da quella della sede centrale, per far sì che ogni Provincia abbia a percepire i nove decimi del tributo riferito all'attività in effetti esplicata sul proprio territorio.

Reciprocamente, però, qualora si verifici il caso di imprese che pur avendo la sede centrale in territorio regionale abbiano stabilimenti e impianti operanti sul rimanente territorio statale, la totale imposta riferita all'attività dei suddetti stabilimenti verrebbe attribuita allo Stato.

Alla istanza della Regione ha ritenuto di aderire il Governo, anche in considerazione

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che l'articolo 37 dello Statuto siciliano (regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455), la legge 5 gennaio 1953, n. 21, per la Sardegna e l'articolo 3 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, per la Valle d'Aosta, contengono analoghe disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige la integrazione

dell'articolo 68 dello Statuto medesimo può essere disposta con legge ordinaria, essendovi la concorde richiesta del Governo e della Regione.

A tale integrazione provvede l'unito disegno di legge, fissandone la decorrenza al 1° luglio 1959, in coincidenza con l'inizio del corrente esercizio finanziario dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti od impianti in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od

impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

« La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.